CAMERA DEI DEPUTATI N. 3227

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BASILE GIUSEPPE

Presentata il 7 giugno 1966

Abrogazione dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, concernente nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Allorquando venne approvata la legge 15 dicembre 1955, n. 1440, il legislatore fu indotto a formulare l'articolo 4 della legge stessa nello intento forse di escludere dalla ulteriore partecipazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole medie coloro i quali, per il fatto di non aver superato le prove in due sessioni consecutive, non offrivano sufficienti garanzie di preparazione professionale e quindi di bene assolvere il compito di docente.

Altro motivo che probabilmente contribuì a porre la cennata limitazione è anche da ricercarsi nella particolare situazione scolastica del tempo. Ma ora che le esigenze sono enormemente accresciute per l'impulso dato in questi ultimi anni alla scuola di ogni ordine e grado, con la istituzione della scuola media unica e lo sviluppo della istruzione tecnica e professionale, ingiustificato ed anacronistico sembra mantenere in vigore il citato articolo 4 nella drastica formulazione, qui di seguito riportata:

« Coloro che in due sessioni consecutive non conseguano l'idoneità negli esami sostenuti, non potranno ripeterli nella sessione immediatamente seguente ».

E poiché in base al disposto dell'articolo 1, secondo comma, della legge medesima gli esami di abilitazione hanno luogo una volta all'anno presso i Provveditorati agli studi, ne consegue che i concorrenti devono attendere quasi due anni per poter essere ammessi a ripetere le prove.

È ben noto che, malgrado i provvedimenti sinora adottati, oltre 38 mila sono i posti di cattedra vacanti nelle scuole medie; ed il fabbisogno è destinato ad aumentare con il progressivo sviluppo del programma in corso di attuazione.

D'altra parte la limitazione stabilita con il menzionato articolo 4 determina nei giovani un senso di scoraggiamento sicché non pochi finiscono per distaccarsi dalla iniziale aspirazione verso la carriera scolastica.

Occorre considerare che gli insuccessi negli esami dipendono, non sempre da scarsa preparazione ma talvolta da stati d'animo, emotività, apprensione, momentanea inibizione, ecc. È da tener presente pure che i giovani laureati, aspiranti alla carriera di insegnante, devono superare ben due prove: la prima, per conseguire l'abilitazione; l'altra per il concorso a cattedra.

Il complesso delle prove richieste e delle non lievi difficoltà da affrontare (mal compensate da una modesta retribuzione economica) creano spesso disagio e sfiducia al punto di far ritenere come una meta assai lontana e quasi irraggiungibile il tanto vagheggiato accesso alla carriera di insegnante.

Le recenti statistiche sulle iscrizioni alle Università mettono chiaramente in evidenza

che i giovani vanno allontanandosi dalle facoltà di lettere, matematica, ecc. e si orientano in maggior numero verso facoltà e corsi che avviano all'esercizio della libera professione oppure ad attività più redditizie nei settori dell'industria e del commercio.

Mentre da anni si riconosce e si proclama la necessità di rinnovare e sviluppare sempre più la scuola aumentando gli istituti di istruzione ed estendendoli anche ai centri minori, non si può trascurare l'altro importante fattore, quello cioè di facilitare l'immissione nei ruoli dei docenti rimuovendo ostacoli formali che non hanno ragione di sussistere.

Al riguardo va rilevato che già da tempo per l'accesso alle carriere di altre amministrazioni dello Stato è stata abolita, là dove sussisteva, ogni preclusione derivante dalla non idoneità in precedenti concorsi; ed analogo provvedimento legislativo per l'accesso alla magistratura stà per essere approvato dal Parlamento.

Per quanto esposto riteniamo equo ed opportuno proporre l'abrogazione del citato articolo 4, abrogazione che nulla toglie alla suprema finalità che gli esami si prefiggono, quella cioè di una giusta ed obiettiva valutazione da parte della Commissione esaminatrice affinché l'abilitazione all'insegnamento venga concessa soltanto a coloro che dimostrino di possedere tutta la necessaria preparazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 4 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, in materia di ammissibilità agli esami di Stato per l'abilitazione all'insegnamento medio, è abrogato.